



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE NELLE SCUOLE, A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – PERIODO SETTEMBRE 2019 – GIUGNO 2020.**

**CIG derivato : Z7E29B5871**

## SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemiladiciotto(2019), il giorno 10 del mese di Settembre , in Acquasanta Terme ;

tra

**Il Comune di ACQUASANTA TERME con sede in Acquasanta Terme** , Piazza XX Settembre n. 12, di seguito denominato "Comune" P.IVA 356080440, rappresentato dal Resp.le del Servizio Politiche Sociali Dott. Pietro Fiscoletti, nato in Ascoli Piceno ( AP ) il 03/03/1969, cod. fisc. FSCPTR69C03A462I, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

- E

in nome e per conto della **COOP. SOC. 'P.A.GE.F.HA.' ONLUS** con sede in Viale Indipendenza, 42 - 63100 Ascoli Piceno (AP) C.F. /P.I. 01246270449, in seguito per brevità denominata "Fornitore":

La Sig.ra Velia De Regis., nato in Ascoli Piceno il 10/05/1942, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante

### PREMESSO CHE:

- La Legge 104/92 e la Legislazione Nazionale e Regionale vigente in materia di assistenza e diritto allo studio, prevede che i Comuni debbano attuare interventi volti ad assicurare la frequenza al sistema scolastico e formativo dei soggetti portatori di handicap;
- il servizio di assistenza scolastica è costituito da un complesso di interventi e prestazioni finalizzate a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolastica, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di soggetti disabili presso i servizi prescolastici e scolastici.
- questo Ente appartiene all'Ambito Sociale XXII con Comune capofila Ascoli Piceno;
- con nota prot. n. 07/18.17291 del 14.03.2016 l'Ambito Sociale XXII in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, capofila dell'ATSXXII, avente ad oggetto "Servizio di assistenza alla comunicazione nelle scuole. Procedura di gara unitaria", richiedeva a questo Comune la certificazione delle ore indicative da erogare per il servizio in questione;
- con successiva nota prot. N. 3733 del 04.04.2016 questo Comune aderente all'ATS XXII, facendo seguito al verbale dei comitati dei Sindaci, ha delegato il Comune di AP quale comune capofila, a svolgere una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la prestazione di servizi di assistenza per l'autonomia socializzazione e comunicazione personale nelle scuole a favore di alunni disabili;
- la Regione Marche già con deliberazione G.R. n. 98 del 29/07/2008 auspicava la promozione di interventi di incentivazione alla gestione integrata dei servizi sociali mediante l'individuazione di forme concrete di incentivazione economica da costruire in base alle singole caratteristiche e modalità dei territori degli Ambiti sociali;
- la L.R. 32/2014 all'art. 6 prevede espressamente che i comuni ricompresi negli ATS gestiscono in forma associata i servizi sociali;
- il Comitato dei Sindaci dell'ATS XXII, ha ribadito, come da verbale n 11 del 23/06/15, il proposito di riorganizzare l'assetto concernente l'Ambito stesso in termini di rafforzamento istituzionale che include la gestione associata dei servizi e l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica unificate per tutti i Comuni costituenti l'Ambito stesso.
- il Comune di Ascoli Piceno, nella sua qualità di capofila dell'ATS XXII si è assunto l'onere di effettuare una gara unica accogliendo le esigenze dei singoli Comuni appartenenti all'Ambito in merito alle prestazioni relative al servizio in argomento
- con determina n. 448 del del 12/04/2016 il Comune di Ascoli Piceno (capofila) avviava la procedura per la conclusione di un accordo quadro; quindi si pubblicava il bando di gara ad oggetto " PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII (REGIONE MARCHE); l'avviso riguardava l'istituzione di un Accordo Quadro della durata di 36 (trentasei) mesi finalizzato all'acquisizione dall'unico operatore aggiudicatario di prestazione di servizi di assistenza



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;

- Il capitolato tecnico specifica le prestazioni che dovranno essere rese dall'aggiudicatario dell'accordo quadro.
- con determinazione dirigenziale n.1196 del 23.08.2016 il Comune di Ascoli aggiudicava definitivamente l'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII – Regione Marche, per la durata di trentasei mesi con la facoltà di rinnovarlo per un ulteriore periodo di dodici mesi - Codice C.I.G.: 6650408A49 mediante affidamento all'operatore COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS con sede ad Ascoli Piceno Viale Indipendenza n. 42 C.F. e Partita Iva 01246270449 dando atto *che ciascun Comune appartenente all'Ambito Territoriale Sociale XXII – Regione Marche in fase di attivazione del singolo appalto specifico provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa e a quant'altro afferente la sottoscrizione del contratto;*
- con nota prot. N. 07.18/63029 del 13.09.2016, pervenuta al protocollo di questo Comune in pari data, il Comune di Ascoli Piceno nel comunicare l'esito dei controlli sulla ditta aggiudicataria, invitava le amministrazioni aderenti all'accordo quadro a procedere secondo l'art. 23 del Capitolato tecnico nelle more di sottoscrizione dell'accordo quadro da parte del comune di AP secondo cui:
- **Articolo 23 Stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici** - *La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e dall'art. 9 del Disciplinare di gara. Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dei Comuni appartenenti all'ATS n. XXII, all'esecuzione del servizio prevista dal Capitolato tecnico ai patti e condizioni offerte in gara. L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del fornitore, ammontano presuntivamente a euro 5.000,00. I singoli appalti specifici verranno conclusi, a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le amministrazioni appartenenti all'ATSXXII e il fornitore risultato aggiudicatario dell'A.Q.*
- l'accordo quadro tra il Comune di Ascoli Piceno e l'operatore aggiudicatario è stato sottoscritto in data 12.12.2016 al quale questo comune ha aderito, è in vigore e lo sarà fino al 12.12.2019, con facoltà di proroga di altri 12 mesi;
- la ditta aggiudicataria in sede di gara ha offerto il seguente prezzo orario €. 17,52;
- con determinazione n. 150 del 10/09/2019 il Comune di Acquasanta Terme ha ritenuto di dover riconoscere a favore dei soggetti interessati le seguenti prestazioni:

<b>Plessi</b>	<b>Utente</b>	<b>Numero ore assegnate</b>
<b>I.I.S. A.Orsini – O.Licini</b>	<b>S.C.</b>	<b>12</b>
<b>ITT “E. Fermi”</b>	<b>A.E.</b>	<b>15</b>

Con possibilità di ridefinire l'intervento e variare il monte ore come sopra indicato in caso di cambiamenti della situazione dei soggetti assistiti e/o nuove attivazioni.

Rilevato che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rimanda al capitolato tecnico ed a tutti gli atti di gara approvati dal Comune di Ascoli Piceno quale Ente capofila, che seppur non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto dell'Appalto.**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, con le modalità dell'Accordo Quadro del servizio comunale di **“ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE NELLE SCUOLE, A FAVORE DI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME ”**, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, ai sensi delle Leggi nn. 104/92, 328/2000 e della L.R. n. 18/96 e s.m.i.



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il servizio di assistenza scolastica è costituito da un complesso di interventi e prestazioni finalizzate a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolastica, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di soggetti disabili presso i servizi prescolastici e scolastici.

### **Art. 2 - Durata dell'appalto**

Il presente appalto ha validità per l'intero anno scolastico **2019/2020 dal mese di settembre 2019 al mese di giugno 2020 (periodo 16/09/2019 – 06/06/2020)**. E' facoltà del Comune di Acquasanta Terme di procedere al rinnovo del presente contratto per l'anno scolastico successivo oppure per tutta la validità dell'Accordo Quadro stipulato tra il Fornitore ed il Comune di Ascoli Piceno, quale ente Capofila dell'ATS XXII, agli stessi patti e condizioni.

### **Art. 3 – Destinatari del Servizio e Prestazioni.**

Destinatari dell'intervento sono gli alunni in situazione di disabilità come definita all'articolo 3 della legge n. 104/92 e riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria, che non abbiano superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento e residenti nel Comune di Acquasanta Terme facente parte dell' ATS XXII (al momento determinati con D.G.C.141/2016).

Nel caso di minori che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno di competenza dell'intervento, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 104/92, si può prescindere da tale attestazione ed avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000.

### **Art. 4 – Obblighi del Fornitore.**

Il fornitore deve assicurare l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni in situazione di disabilità fisica, psichica e sensoriale ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica statale, utilizzando personale idoneo e qualificato in base alle disposizioni del capitolato tecnico ed accordo quadro approvati dal Comune Capofila.

Il servizio viene prestato per garantire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione degli alunni in situazione di disabilità, nel rispetto del calendario scolastico, con l'obiettivo di:

- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- collaborare alla progettualità integrata con gli enti preposti (Comune, istituzioni scolastiche e servizi territoriali dell'Area Vasta).

### **Art. 5 – Ammissione al servizio.**

L'ammissione al servizio di assistenza scolastica dei disabili avviene in seguito alla domanda delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base di specifica certificazione del competente servizio dell'Area Vasta (UMEE o Centro convenzionato). I cambiamenti della situazione della persona assistita possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore.

La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune di residenza.

La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta:

- per non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- in caso di raggiungimento degli obiettivi;
- per la cessazione della frequenza scolastica.

### **Art. 6 – modalità di svolgimento del servizio.**

Il servizio si svolgerà prevalentemente all'interno dell'ambiente scolastico e dovrà essere coordinato da un responsabile incaricato dal fornitore.

Il servizio medesimo deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art. 12 della L. 104/92 (che specifica gli interventi socio - educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa – POF che le scuole redigono ai sensi del D.P.R. 275/99), secondo il monte ore assegnato dal Comune, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'UMEE.

Il servizio di assistenza per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione dovrà essere erogato ai soggetti di cui all'art. 2 e con le modalità di ammissione descritte all'art. 4 e rispettare le modalità di svolgimento del servizio riportate all'art. 5 del capitolato tecnico.

### **Art. 7 – Orari e sedi di lavoro.**



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il fornitore deve assicurare il servizio di assistenza scolastica nell'arco di apertura della scuola. Il fornitore sulla base dei nominativi degli alunni forniti dal Comune di Acquasanta Terme, provvederà all'assegnazione del personale assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni dei responsabili che hanno in carico l'utente stesso. La programmazione dell'orario di servizio dovrà essere concordata con il Comune e l'autorità scolastica.

Il comune non fornirà agli operatori né il materiale né le attrezzature o automezzi per lo svolgimento del servizio.

### Art. 8 – Personale.

Il servizio deve essere svolto dal fornitore con proprio personale, regolarmente inquadrato, sollevando il Comune di Acquasanta Terme da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Il Fornitore si obbliga al rispetto di tutto quanto previsto al Capo II "Organizzazione del Personale" del capitolato tecnico più volte richiamato.

Il fornitore si impegna ad utilizzare gli operatori già assegnati nel precedente anno scolastico.

### Art. 9 – Corrispettivo - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dell'appalto viene stabilito in **€. 17,52** ad ora, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara indetta dal Comune Capofila.

Il Comune di Acquasanta Terme con determinazione n. 150 del 10/09/2019 ha fissato il monte ore in n. 27 ore settimanali complessivi e quindi per un importo complessivo massimo stimato, riferito all'intera durata del contratto (a.s. 2019/2020) per il periodo settembre –giugno 2020, pari ad Euro 17.884,80 IVA 5% inclusa. Si precisa che il servizio é a MISURA e potrà pertanto subire delle variazioni in diminuzione o in aumento rispetto alla quantità indicata.

La fattura mensile, determinata in base alle ore di effettivo servizio, dovrà essere intestata ed inviata al Comune di Acquasanta Terme, Piazza XX Settembre n. 12 e dovrà fare riferimento al relativo impegno di spesa (**307/2019**) e al numero di **CIG Z7E29B5871**.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura per le prestazioni rese in favore del Comune di Acquasanta Terme, aderente all'A.Q. al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Comune di Acquasanta Terme aderente all'A.Q., si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii..

Unitamente alle fatture dovrà essere prodotto l'elenco degli utenti fruitori del servizio con a fianco di ciascuno indicato il nominativo dell'operatore, le prestazioni complessive rese e le ore di servizio effettuate nell'arco del mese di riferimento.

Le schede mensili di registrazione riferite ai singoli utenti riepilogative delle prestazioni e ore effettuate da ciascun operatore dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'emissione della fattura.

In caso di mancanza di pagamento delle penalità da parte del Fornitore, esse saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione. I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

### Art. 10 – Responsabilità, Garanzie ed Assicurazioni

Il Comune di Acquasanta Terme è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del fornitore e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Il fornitore risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto del fornitore medesimo e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio.

A tal fine ha presentato polizza assicurativa n. 002011.32.300021 emessa il 28/12/2012 con validità al 31/12/2019 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione Cattolica Assicurazioni Agenzia di Spinetoli pari a € 1.500.000,00, (un milionecinquecentomila).

La cauzione a garanzia dell'appalto prevista nel capitolato tecnico é stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 00004591000678 emessa il 13/09/2019 dalla Compagnia di Assicurazione Cattolica Agenzia di Ascoli Piceno per un importo di €. 1.703,32 pari al 10% dell'importo di dell'aggiudicazione (17.033,20 €).



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

### **Art. 11 – Responsabilità**

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato tecnico e in tutti gli altri atti amministrativi sopra richiamati, si procederà alla risoluzione contrattuale ed il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita e il fornitore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

### **Art. 12 – Tracciabilità flussi finanziari**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

### **Art. 13 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**

Qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge avanti richiamata.

### **Art.14 – Conto corrente dedicato**

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, sono i seguenti:

Conto Corrente n. 66466 – Banca Intesa – Iban IT51L0306909606100000066466 – Intestatario del conto: Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha onlus

Altre persone che possono operare sul conto sono: -.....----

- Velia De Regis nata a Ascoli Piceno il 10/05/1942 residente in Ascoli Piceno, Via Rua dell'Arco n. 11 C.F. DRGVLE42E40A462K

- Patrizia Amici nata a Charleroi (Belgio) il 04/08/1961 residente in Folignano, Via Cuneo 75/A C.F. MCAPRZ61M44Z103S

- Baligioni Sara nata ad Ascoli Piceno il 05/02/1975 residente in Ascoli Piceno, via delle primule 1/D C.F. BLGSRA75B45A462H

### **Art. 15 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del fornitore, che dichiara di accettarle.

### **Art. 16 – Controversie**

Per tutte le controversie nascenti dal presente atto, ivi compresa la risoluzione del presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal capo IV del capitolato tecnico.

Nel caso in cui esse non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

### **Art. 17 - Divieto di subappalto e cessione del contratto**

E' fatto divieto al fornitore di cedere o subappaltare il servizio, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti a cui è diretto.

### **Art. 18 – Penalità**

Il fornitore nell'esecuzione del servizio previsto dal presente atto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione comunale di Acquasanta Terme. A tal fine vengono applicate le penalità previste dall'art. 18 del Capitolato tecnico.

### **Art. 19 – Controlli e verifiche**

Il comune di Acquasanta Terme si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte così come disciplinate dal Capitolato tecnico, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel presente contratto di servizio disposto.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del fornitore.

### **Art. 20 – Domicilio**



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Per tutti gli effetti del presente atto, il fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale.

### **Art. 21 – Rinvio**

Per quanto non previsto e convenuto nel presente atto si rinvia alle norme contenute nel Capitolato tecnico ed in tutti gli atti amministrativi in premessa indicati che il fornitore dichiara di conoscere e di accettare, nonché alla normativa vigente in materia.

### **Art. 22 – Schema contratto**

Si dà atto che lo schema di questa scrittura privata è stata approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 140 del 14/09/2018.

### **Art. 23 – Privacy**

Il Comune di Acquasanta Terme, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

### **Art. 24 – Antimafia**

Si dà atto che la documentazione antimafia è stata acquisita dal Comune capofila.

Si dà atto altresì che il presente contratto avendo un valore complessivo inferiore agli €. 150.000,00 non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011.

### **Art. 25 – Codice di comportamento**

Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di comportamento comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 124/2013, copia dei Piani Triennali sulla corruzione e sulla trasparenza aggiornati rispettivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 29.01.2015.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dei suddetti documenti ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi ivi contenuti, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata la violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.23 del capitolato tecnico in attesa della sottoscrizione dell'A.Q.

La presente scrittura privata, redatta in modalità elettronica e sottoscritta digitalmente sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Dott. Pietro Fiscaletti

IL FORNITORE

Velia De Regis

***Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa***